

# STATUTO

## dell'Associazione Culturale

### BENESSERE INTEGRALE

#### ART. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione culturale denominata BENESSERE INTEGRALE che ha sede in Torino, ma potranno essere istituite sedi secondarie e succursali su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Associazione, senza fini di lucro e di durata illimitata, ha carattere democratico, e' apartitica, apolitica ed è retta dal presente Statuto, nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia..

#### ART. 2- SCOPI E FINALITA'

Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione si propone di:

- diffondere la cultura della salute e del benessere nella popolazione di tutte le età attraverso strategie mirate a rafforzare la salute agendo su alimentazione e stile di vita;
- offrire supporto all'individuo nei percorsi di cambiamento, anche con attività a carattere psicologico e di counseling.

#### ART. 3- ATTIVITA'

L'Associazione per il raggiungimento delle finalità, potrà svolgere le seguenti attività autonomamente o in collaborazione con altri enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche e potrà associarsi ad altri enti con scopi analoghi:

1. organizzazione di incontri individuali e collettivi;
2. realizzazione di prodotti editoriali, testi e dispense relativi ai settori della salute, benessere e delle scienze affini;
3. organizzazione di corsi, seminari e convegni in tema di alimentazione, cucina, consumo critico, sviluppo sostenibile;
4. progettazione e realizzazione di servizi e consulenze relativi alla salute, al benessere e alle scienze affini, svolti sul territorio nazionale e/o all'estero anche tramite videoconferenze o collegamenti on-line;

Inoltre l'Associazione, previa specifiche delibere, potrà:

- svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, utili al conseguimento del fine sociale;
- esercitare in via meramente marginale ed occasionale, eventuali attività di natura commerciale e/o iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, in osservanza delle normative vigenti;
- effettuare raccolte fondi di pubblica utilità;
- effettuare nei limiti consentiti dalla Legge e dalle norme vigenti, operazioni mobiliari ed immobiliari atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli scopi sociali.

Per perseguire le sopra indicate attività, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione volontaria dei propri associati, ma potrà altresì avvalersi di prestazioni svolte in forma occasionale, in forma professionale da lavoratori autonomi o da dipendenti, sia esterni che scelti tra i propri associati.

#### Art. 4- ASSOCIATI

L'Associazione ha carattere libero e volontario e si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, operando attivamente nell'ambito associativo.

Gli associati si dividono in:

- Fondatori cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- Ordinari cioè coloro che, previa richiesta di adesione e pagamento della quota associativa, intendano partecipare alle attività e finalità associative
- Onorari cioè coloro che per particolari apporti hanno concorso al potenziamento culturale e patrimoniale dell'associazione e ne hanno sostenuto la sua valorizzazione.

Il numero degli associati e' illimitato, possono associarsi le persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e privati che condividendo le finalità, si impegnino alla loro realizzazione mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

L'ammissione e' deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata dalla domanda di adesione in forma scritta e al versamento della quota associativa.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, nessun associato potrà vantare maggiori diritti rispetto ad altri e non verrà fatta alcuna discriminazione tra gli associati, sia al momento dell'adesione che durante tutta la vita associativa.

Le quote associative non sono trasmissibili e neppure rivalutabili e viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto associativo.

In caso di recesso, dimissioni od espulsione, l'associato, così come gli eredi o legatari in caso di decesso, non avrà alcun diritto sul patrimonio associativo e sulle quote associative o altri contributi versati.

Agli associati, oltre alla quota associativa annuale, potrà essere richiesto il versamento di contributi di partecipazione alle attività proposte e di eventuali integrazioni alla cassa sociale attraverso versamenti straordinari per contribuire al sostentamento dell'associazione, deliberati dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, in caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o all'Associazione medesima, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea degli associati, potrà intervenire ed applicare i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, diffida ed espulsione

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso inviato al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva l'assemblea degli associati nella prima assemblea valida.

Tutti gli associati maggiorenni, in regola con la quota associativa, hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee per l'approvazione dei rendiconti annuali, per l'approvazione di modifiche statutarie, di eventuali regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi ed hanno altresì diritto di presentare la propria candidatura alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

La qualifica di associato può decadere per i seguenti motivi:

- recesso o dimissioni volontarie da notificare in forma scritta;
- morosità nel pagamento della quota associativa;
- perdita di alcuni dei requisiti previsti nell'ammissione;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal regolamento attuativo o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- per decesso.

#### ART. 5- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli associati e da terzi, da beni mobili ed immobili e da versamenti volontari.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali annue, sovvenzioni e contributi erogati dallo Stato e da Enti privati e/o pubblici in regime di convenzione o di accreditamento, introiti realizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie anche di tipo commerciale, lasciti, donazioni, elargizioni e da qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge.

#### ART. 6- RENDICONTO

L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso e il rendiconto preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del rendiconto consuntivo e preventivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei 3 giorni precedenti la seduta, per eventuale consultazione da parte degli associati.

#### ART. 7- ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo composto da:
  - Presidente
  - Vicepresidente
  - Segretario e Tesoriere

#### ART. 8 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione, atto ad assicurare una corretta gestione della vita associativa ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno i  $\frac{3}{4}$  egli associati ed in via straordinaria quando si rendano necessarie specifiche delibere o ne faccia richiesta almeno 1/10 degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se presente almeno il cinquanta più uno dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti presenti o per delega.

L'Assemblea straordinaria è valida in presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere prese in assemblea.

La convocazione delle assemblee avverrà con modalità collettiva tramite affissione presso la sede legale od operativa e/o con modalità individuale tramite avviso scritto inviato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, fax, sms od altra forma che ne consenta idonea pubblicità, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e deve indicare il luogo, l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva eventuale regolamento interno;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo per il rinnovo e/o sostituzione delle cariche;
- delibera in merito alle quote associative annue e su eventuali contributi ordinari e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva l'ammontare di eventuali compensi o rimborsi spese previsti per le prestazioni d'opera necessarie alla realizzazione delle attività.

L'assemblea straordinaria delibera in merito al trasferimento della sede legale, modifiche al presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

#### ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' l'organo amministrativo, esecutivo e di controllo dell'associazione ed e' composto da un minimo di 3 membri che durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne ravveda la necessità ed almeno una volta l'anno ed ha i i seguenti compiti:

- predisporre gli atti e le proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- predisporre il rendiconto consuntivo annuale con l'elencazione delle singole voci di entrata e di spesa di ogni esercizio;
- predisporre il rendiconto preventivo con l'elencazione delle singole voci di entrata e di spesa relative alla programmazione delle attività;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali che devono essere ratificate dall'Assemblea degli associati
- stipulare contratti e aperture di linee di credito e finanziamenti.

#### ART. 10- PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi/contabili, compresa apertura e chiusura di conti correnti bancari e/o postali.

Il Presidente ha poteri di direzione sui lavori proposti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati

#### ART. 11- VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne fa le veci in caso di sua assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente lo sostituisce con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

#### ART. 12- SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente nella attività amministrative, procede all'invio delle convocazioni assembleari e ne predispone i verbali, cura la corrispondenza, custodisce i libri sociali e coordina le formalità associative.

Il Tesoriere ha il compito di vigilare sul patrimonio dell'associazione, gestire i documenti contabili, provvedere

alla riscossione delle quote associative e dei contributi ricevuti, provvedere al pagamento delle spese su specifica autorizzazione del Presidente e curare unitamente al Segretario, l'aggiornamento dell'elenco degli associati e delle relative quote associative.

#### ART. 13- SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione dell'associazione, lo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea, convocata in modalità straordinaria, la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 14- NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge in materia di enti no profit ed al Codice Civile.